

## CONGEDI E PERMESSI 2026

### Cosa cambia per i lavoratori della scuola

**Permessi retribuiti per esami e cure mediche, congedi per gravi patologie e ampliamento delle tutele a sostegno della genitorialità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**

## Legge di Bilancio 2026 – Congedi parentali e malattia dei figli

La **Legge di Bilancio 2026** amplia le tutele a sostegno della genitorialità intervenendo sulla disciplina del **congedo parentale e dei congedi per malattia dei figli**, estendendo l'arco temporale di fruizione dei benefici.

### La novità

La nuova disposizione modifica la disciplina prevista dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) in materia di congedo parentale e di malattia dei figli.

A decorrere dal **1° gennaio 2026**:

- il congedo parentale è fruibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino ai 12 anni);
- il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

## CONGEDO PARENTALE

### Estensione dell'età del figlio

La modifica dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 estende l'accesso al congedo parentale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fino ai **14 anni** di età del figlio.



In caso di **adozione nazionale o internazionale o affidamento**, il diritto è riconosciuto fino al compimento del **14° anno dall'ingresso del minore in famiglia**, in luogo del precedente limite dei 12 anni.

La medesima estensione anagrafica fino ai **14 anni** si applica anche al **prolungamento del congedo parentale** di cui all'art. 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibile (in modo continuativo o frazionato) per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore **con necessità di sostegno intensivo**.

**ATTENZIONE:** Resta invariato il trattamento economico previsto per tale istituto con riferimento ai **primi nove mesi di congedo**, così come già modificato dalle **Leggi di Bilancio 2024 e 2025**, che di seguito si riepiloga.

- ***Se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso entro il 31/12/2023***

Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:

- ✓ **primi 30 giorni:** retribuzione 100% fino ai 14 anni del bambino (come previsto dal CCNL Scuola);
- ✓ **restanti 8 mesi:** retribuzione 30% fino ai 14 anni del bambino.

In questo caso:

- ✓ resta invariato il trattamento economico del primo mese (100%);
- ✓ si applica la disciplina previgente del T.U. maternità/paternità per i mesi successivi (30%);
- ✓ il congedo di maternità o paternità si è concluso prima delle modifiche introdotte dalle leggi di bilancio 2024 e 2025.

- ***Se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025)***

Il congedo parentale è così retribuito:

- ✓ **primi 30 giorni:** retribuzione 100% fino ai 14 anni (CCNL Scuola);
- ✓ **1 mese retribuito all'80%** (se non già fruito nel 2024 o nel 2025), solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino (se fruito tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);
- ✓ **restanti 7 mesi:** retribuzione 30% fino ai 14 anni.

### **Attenzione**

Il mese retribuito all'80%:

- ✓ è un diritto a regime;



- ✓ può essere fruito anche negli anni successivi, purché spettante in base alla data di conclusione del congedo di maternità/paternità.

- ***Se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso o si conclude successivamente al 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2025)***

Il congedo parentale è così retribuito:

- ✓ **primi 30 giorni:** retribuzione 100% fino ai 14 anni (CCNL Scuola);
- ✓ **2 mesi retribuiti all'80%**, solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);
- ✓ **restanti 6 mesi:** retribuzione 30% fino ai 14 anni.

La misura è a regime per tutti coloro che hanno terminato o termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

**Attenzione:** Ai fini della corretta determinazione della retribuzione dei primi 9 mesi di congedo parentale, le istituzioni scolastiche devono verificare con attenzione la data di conclusione del congedo di maternità obbligatorio o paternità del dipendente richiedente.

### **Periodo indennizzabile oltre il nono mese (10° e 11° mese)**

Per i periodi oltre il nono mese e, comunque, fino a 10 (o 11) mesi complessivi, sempre fruibili fino ai 14 anni del bambino:

- l'indennità del 30% è riconosciuta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS;
- in caso di reddito superiore, resta comunque il diritto alla fruizione del congedo, senza retribuzione.

## **MALATTIA DEL FIGLIO**

La modifica dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, estende sia il numero dei giorni fruibili, sia l'età del figlio per la quale è possibile richiedere il congedo per malattia.

### **Nuova disciplina dal 2026**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, a ciascun genitore lavoratore sono riconosciuti, alternativamente, **10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita** per malattia di ciascun figlio di età compresa tra:

- i 4 anni (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età).



I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), fermo restando il principio dell'alternatività nella fruizione.

Il riferimento è esclusivamente all'età anagrafica del bambino e non all'anno scolastico né all'anno solare.

### **Anche se non retribuiti, i 10 giorni di assenza per malattia del figlio:**

- sono considerati servizio effettivo per il personale a tempo determinato, risultando utili ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo e dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (se coperti da nomina);
- sono utili anche per il personale a tempo indeterminato, ai fini del computo dell'anno di servizio.

Inoltre, i 10 giorni annui **devono riferirsi esclusivamente a giorni lavorativi**; non vengono quindi conteggiati i giorni festivi o non lavorativi eventualmente ricompresi nel periodo di assenza.

### **Regime invariato per i figli fino a 3 anni**

Restano immutati i limiti di durata previsti per la malattia del figlio di **età non superiore a tre anni**:

- per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno), sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza (CCNL Scuola).

## **Legge 18 luglio 2025, n. 106**

La legge disciplina le nuove disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro, permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedo fino a 24 mesi, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

### **10 ORE ANNUE AGGIUNTIVE DI PERMESSO RETRIBUITO (dal 1° gennaio 2026)**

Con **Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025**, l'Istituto fornisce chiarimenti applicativi sull'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, **in vigore dal 1° gennaio 2026**, relativa ai permessi retribuiti per esami e cure mediche.

### **Ambito di applicazione**

La disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compreso il personale del comparto scuola, in quanto dipendente del settore pubblico.



Dal **1° gennaio 2026** è riconosciuto un **nuovo diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**.

## Destinatari

Il beneficio spetta:

- ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da:
  - malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
  - malattie invalidanti o croniche, anche rare,che comportino un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**;
- ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, **con figlio minorenni affetto dalle medesime patologie e con invalidità pari o superiore al 74%**.

## Finalità dei permessi

Le 10 ore annue di permesso retribuito possono essere utilizzate per:

- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.

## Ai fini della fruizione dei permessi

- è necessario il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio minorenne;
- per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È inoltre richiesto che il medico di medicina generale o un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci apposita prescrizione per visite, esami o cure.

I controlli possono essere effettuati tramite il Sistema Tessera Sanitaria o il Fascicolo Sanitario Elettronico.

## CONGEDO FINO A 24 MESI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE O INVALIDANTI

La legge n. 106 del 18 luglio 2025 riconosce inoltre, **dal 9 agosto 2025**, un congedo **fino a 24 mesi**, continuativo o frazionato, ai lavoratori pubblici e privati affetti da:



- malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, **con invalidità pari o superiore al 74%.**

### **Durante il periodo di congedo:**

- è garantita la conservazione del posto di lavoro;
- non è prevista retribuzione;
- non è consentito svolgere altre attività lavorative.

### **Compatibilità e decorrenza**

- Il congedo non si computa nell'anzianità di servizio, ma è riscattabile ai fini pensionistici;
- è compatibile con altri benefici giuridici ed economici;
- costituisce un diritto residuale, esercitabile dopo l'esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti;
- restano ferme eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

### **Lavoro agile al termine del congedo**

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile, ove compatibile con l'attività svolta.